II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 1986

relativa all'approvazione di sei programmi da parte del governo portoghese, in applicazione del regolamento (CEE) n. 3828/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che istituisce un programma specifico di sviluppo dell'agricoltura in Portogallo

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(86/599/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3828/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, che istituisce un programma specifico di sviluppo dell'agricultura in Portogallo (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che il governo portoghese ha comunicato in data 30 aprile 1986 un programma specifico concernente i sistemi tradizionali di irrigazione ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3828/85, mirante alla diminuzione delle perdite d'acqua e all'accrescimento della produzione foraggera e riguardante le regioni centrali e settentrionali del Portogallo ;

considerando che il governo portoghese ha comunicato in data 1° luglio 1986 un programma specifico concernente l'elettrificazione delle aziende agricole ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 3828/85 e mirante a migliorare l'alimentazione elettrica delle aziende agricole ;

considerando che il governo portoghese ha comunicato in data 1° luglio 1986 un programma specifico concernente la viabilità rurale sul territorio metropolitano del Portogallo e nella regione autonoma delle Azzorre, ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CEE) n. 3828/85, e mirante a migliorare l'accesso alle aziende agricole nonché il collegamento tra i villaggi rurali ;

considerando che il governo portoghese ha comunicato in data 1° luglio 1986 un programma specifico concernente il drenaggio e la conservazione del suolo nella regione di Alentejo, ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8, 18 e 20 del regolamento (CEE) n. 3828/85, e mirante al miglioramento della produttività dei suoli, nonché allo sviluppo di colture alternative appropriate alla regione sopra citata ;

considerando che il governo portoghese ha comunicato in data 1° luglio 1986 un programma specifico concernente l'olivicoltura ai sensi degli articoli 2, 8 e 11 del regolamento (CEE) n. 3828/85 e mirante all'istituzione di un inventario degli oliveti, alla ristrutturazione e alla riconversione degli oliveti, nonché alla creazione di centri sperimentali e all'installazione di aziende di dimostrazione ;

considerando che tale programma prevede misure che la Commissione giudica atte a garantire che la produzione olearia globale non supererà i quantitativi producibili sulle superfici investite a olivi che si trovavano effettivamente in produzione alla data del 1° gennaio 1984 ;

considerando che il governo portoghese ha comunicato in data 1° luglio 1986 un programma specifico concernente le misure forestali ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 3828/85 e mirante al rimboschimento e al miglioramento delle foreste degradate, alla costruzione di camminamenti forestali, nonché alla costruzione di piccole barriere che permettano una lotta efficace contro gli incendi delle foreste ;

(1) GU n. L 372 del 31. 12. 1985, pag. 5.

considerando che i suddetti programmi contengono le indicazioni, disposizioni e misure enumerate all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3828/85 in misura atta a garantire il conseguimento degli obiettivi di tale regolamento ;

considerando che il governo portoghese ha trasmesso alla Commissione i dati supplementari occorrenti per stabilire i livelli massimi delle spese o dei costi unitari da prendere in considerazione per il contributo del Fondo ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3828/85 ;

considerando che il comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia è stato consultato sugli aspetti finanziari ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

I programmi specifici, comunicati in data 30 aprile 1986 e 1° luglio 1986 dal governo portoghese conformemente all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3828/85, sono approvati.

Articolo 2

Gli aiuti concessi dal governo portoghese nell'ambito della realizzazione dei programmi sopra citati sono imputabili al Fondo a decorrere dal 15 settembre 1986.

Articolo 3

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente